



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 154/2021/SRCPIE/PAR

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Claudio CHIARENZA	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario relatore
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Fabio D'AULA	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario

nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021

Vista la richiesta di parere formulata dal Presidente della **Provincia di Vercelli** con nota prot. n. 18028, del 28 ottobre 2021, pervenuta a questa Sezione in data 29 ottobre 2021 per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.) del Piemonte;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'ordinanza n. 3/P.ag. del 22 novembre 2021 con la quale il Presidente aggiunto ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore, Referendario dott. Marco Mormando,

PREMESSO

Il Presidente della Provincia di Vercelli ha formulato un quesito riguardante l'interpretazione dell'art. 9, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 114), chiedendo di *"conoscere il significato da attribuire al 'trattamento economico complessivo' di cui al comma 7, art. 9, d.l. 90/2014 convertito in legge 114/2014 e, in particolare, se ai fini della corretta determinazione di tale limite debbano essere considerati o meno i compensi professionali percepiti dal singolo avvocato dipendente e, in questo caso, quale anno vada preso in riferimento"*.

AMMISSIBILITA'

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Preliminarmente occorre dunque valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, avendo anche riguardo alle precisazioni fornite dalla Sezione delle autonomie (delibera 10

marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene dal Presidente della Provincia di Vercelli che, in quanto rappresentante dell'ente locale ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è l'organo istituzionalmente legittimato a richiederlo; la stessa, inoltre, risulta inviata tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, in conformità a quanto dispone la legge.

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere si configura ammissibile limitatamente ai profili, di ordine generale ed astratto, inerenti all'interpretazione della normativa in materia di contabilità pubblica.

Si rammenta in proposito che le Sezioni riunite, nella deliberazione n. 54 del 2010, hanno delineato l'ambito oggettivo dell'attività di controllo, alla luce della successiva evoluzione normativa, identificando una nozione "dinamica" di contabilità pubblica in grado di comprendere non solo la gestione del bilancio, ma anche la sana gestione finanziaria degli enti e gli equilibri di bilancio.

Con tale deliberazione è stato, peraltro, chiarito come la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può essere svolta anche per *"quei quesiti che risultino connessi alla modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"*.

In tal modo si è voluto evidenziare come talune materie *"in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa, che rappresentano una parte consistente di quella corrente degli Enti locali, idonea ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci – vengono a costituire inevitabili riferimenti cui ricorrere, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario, cui sono, altresì, preordinate misure di contenimento della complessiva spesa pubblica, nel quadro dei principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale. Ne consegue la previsione legislativa di limiti e divieti idonei a riflettersi, come detto, sulla sana gestione finanziaria degli Enti e sui pertinenti equilibri di bilancio"*.

Per altro verso, l'attività consultiva, come ribadito anche in numerose delibere di questa Sezione (ex multis deliberazione n. 131/2016; n. 240/2017; n. 19/2018; n.

93/2018; n. 29/2019), non può riguardare la valutazione di casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Parimenti l'esclusione dell'intervento consultivo della Corte su fattispecie concrete, suscettibili di diventare o di essere già oggetto di cognizione da parte della Procura della Corte dei conti o di altra Autorità giudiziaria, previene qualunque interferenza in concreto con le competenze di altri organi giurisdizionali.

Pertanto, la Sezione, nell'esaminare il quesito formulato dall'Ente e rilasciare il relativo parere, procederà facendo riferimento ai principi generali che regolano la materia e mantenendo il proprio giudizio valutativo su un piano generale ed astratto, senza che al medesimo possa essere conferito valore di sindacato preventivo di atti tipicamente gestionali propri dell'Ente richiedente.

Del resto, va rammentato che la Sezione, in conformità al proprio consolidato orientamento, ritiene di poter fornire indicazioni generali sull'interpretazione della disciplina applicabile, spettando all'Amministrazione di riferimento l'adozione delle decisioni concrete da adottare in ordine alla successiva attività gestionale.

MERITO

1. Si premette che la funzione consultiva è diretta a fornire un ausilio all'Ente richiedente per le determinazioni che lo stesso è tenuto ad assumere nell'esercizio delle proprie funzioni, restando ferma la discrezionalità dell'Amministrazione in sede di esercizio delle prerogative gestorie.

Ciò posto, come accennato in premessa, il quesito formulato dalla Provincia di Vercelli concerne l'interpretazione dell'art. 9, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114), con particolare riguardo al significato da attribuire all'inciso "*trattamento economico complessivo*", ovvero se tale espressione, che delinea uno dei limiti di spesa da apporre alla corresponsione di compensi professionali agli avvocati dipendenti di amministrazioni pubbliche, ricomprenda o meno gli stessi compensi professionali percepiti dal singolo avvocato dipendente.

Nell'ipotesi di una risposta positiva a tale primo quesito, viene poi richiesto quale anno debba essere preso come riferimento per la quantificazione dei compensi professionali da ricomprendere in tale "*trattamento economico complessivo*".

Alla richiesta di parere è allegata una scheda di accompagnamento con la quale, dopo una sintetica descrizione dei tre limiti di spesa posti dall'art. 9 del D.L. n. 90 del 2014 per i compensi professionali da corrispondere agli avvocanti dipendenti della stessa amministrazione, si sofferma sul limite individuale specifico previsto dal settimo comma del citato articolo di legge.

Nel richiamare la *ratio legis* di tali previsioni normative, da ricondurre all'esigenza di contenimento della spesa pubblica come attestato nella relazione illustrativa al relativo disegno di legge (n. 2486 A.C.), l'Ente richiama l'orientamento giurisprudenziale da ultimo confermato dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 76/2021/PAR, secondo cui i compensi corrisposti agli avvocati pubblici a titolo di onorario professionale (c.d. propine) devono essere esclusi dalla determinazione del parametro di riferimento per il calcolo del tetto retributivo di cui al citato comma 7 dell'art. 9 del D.L. n. 90 del 2014.

Dopo ampia esposizione delle argomentazioni sottese al richiamato orientamento giurisprudenziale consolidatosi in Corte dei conti e confermato anche dal giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 138 del 2017), l'Amministrazione provinciale richiama un orientamento a suo dire contrario che sarebbe stato espresso dalla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo con deliberazione n. 166/2021/PAR, che avrebbe trovato conferma anche in una pronuncia del Tribunale di Como, poi confermata dalla Corte di appello di Milano.

Di quest'ultime pronunce, di cui vengono fornite le date (15 luglio 2019 e 21 dicembre 2020) senza la specificazione dei relativi numeri, viene riportata la seguente citazione tratta dalla sentenza di primo grado: *"[i]n conclusione, poiché l'art. 9 co 7 d.l. 90/2014 stabilisce come limite all'erogazione dei compensi professionali il 'trattamento economico complessivo', in mancanza di un'espressa indicazione contraria, non sembra possibile escludere i compensi professionali che, come appena detto, costituiscono uno degli elementi di cui si compone la retribuzione di un avvocato dipendente di un ente pubblico, perché per eliminarli dal calcolo si sarebbe dovuto prevedere come limite, la retribuzione individuale o il trattamento economico fisso, di base, e non sicuramente quello complessivo"*.

2. Le norme oggetto di richiesta di parere sono contenute nell'art. 9 del D.L. n. 90 del 2014, riguardante la riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici.

Nel disciplinare, tra l'altro, i limiti alla corresponsione dei compensi professionali destinate a tali categorie, per ciò che rileva ai fini del parere formulato dalla Provincia

di Vercelli, il settimo comma del citato art. 9 prevede che i compensi professionali indicati nei precedenti commi 3 e 6 (primo periodo) *"possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo"*.

Con tale norma, pertanto, viene posto un limite alla corresponsione di tali compensi per cui viene preso come parametro di riferimento il *"trattamento economico complessivo"* di ciascun avvocato.

Sull'accezione da dare all'espressione *"trattamento economico complessivo"* al fine di delinearne il perimetro di contenimento la Sezione intende conformarsi al consolidato orientamento già assunto da altre Sezioni regionali della Corte dei conti, da ultimo confermato dalla Sezione regionale di controllo della Liguria con la deliberazione n. 76/2021/PAR del 16 settembre 2021, richiamata dallo stesso Ente richiedente.

Con tale deliberazione, in particolare, la Sezione ligure, nel pronunciarsi su diversi quesiti riguardanti i compensi erogabili agli avvocati interni, si è occupata anche della quantificazione del limite individuale posto dall'art. 9, comma 7, del D.L. n. 90 del 2014 al fine di chiarire se in tale limite *"si debba considerare esclusivamente il trattamento fondamentale e quello accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione degli specifici compensi professionali spettanti agli avvocati ovvero si debba tener conto anche di questi ultimi (corrisposti nell'esercizio precedente)"*.

Sul punto la citata deliberazione n. 76/2021/PAR richiama preliminarmente la deliberazione n. 98/2016/PAR con cui la Sezione regionale di controllo per la Lombardia aveva già affrontato specificatamente il tema, escludendo i compensi corrisposti agli avvocati pubblici a titolo di onorario professionale (c.d. "propine") dalla determinazione del parametro di riferimento per il calcolo del tetto retributivo di cui al comma 7 dell'art. 9 del D.L. n. 90 del 2014.

Sul punto viene evidenziato con chiarezza che la risposta negativa è imposta da una interpretazione logica e funzionale delle disposizioni di legge in esame in quanto *"[a]ppare evidente [...] che il 'trattamento economico complessivo', cui fa riferimento il citato comma 7 per definire il limite rispetto al quale calcolare gli onorari liquidabili ai singoli avvocati pubblici, debba essere computato al netto dei ridetti compensi, a prescindere dal fatto che questi ultimi, in ragione della riconosciuta natura retributiva, concorrano, assieme alle altre voci stipendiali, a determinare il trattamento economico complessivo individuale ad altri fini. Se così non fosse, ovvero se comprendesse anche gli onorari professionali, rispetto ai quali deve fungere da tetto, verrebbe meno la funzione di limite di spesa assegnatagli dalla norma"*.

Tale cardine argomentativo è poi supportato dall'osservazione che "[i]l predetto limite, ove sia calcolato unitamente ai medesimi compensi aventi fonte nell'art. 9, commi 3 e 6, del d.l. n. 90 del 2014, non sarebbe fisso, ma, aumentando in misura corrispondente agli stessi compensi professionali maturati, risulterebbe di fatto irraggiungibile o comunque incrementato degli emolumenti oggetto di limitazione, in contraddizione con la lettera e la finalità della legge, che prevede espressamente un tetto retributivo individuale specifico, parametrato alla remunerazione del singolo avvocato dipendente (in aggiunta al tetto generale ancorato, viceversa, alla remunerazione del Primo Presidente della Corte di Cassazione)".

In conclusione, la menzionata deliberazione n. 76/2021/PAR della Sezione regionale di controllo per la Liguria ha chiarito che "[p]er effetto della disposizione di legge richiamata, l'avvocato alle dipendenze di una amministrazione pubblica non può percepire, in un anno, somme, a titolo di onorari e compensi professionali, in misura superiore al totale delle altre voci retributive al primo spettanti nel medesimo esercizio. Queste ultime (come precisato nei citati pareri della Sezione Lombardia n. 44/2016/PAR e n. 98/2016/PAR) sono costituite, oltre che dal trattamento fondamentale (stipendio tabellare, tredicesima, indennità integrativa speciale ove prevista, retribuzione di anzianità ove spettante, indennità di comparto, etc.) anche da quello accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione, tuttavia, come esposto, di quello derivante dagli stessi compensi professionali spettanti agli avvocati". Questa Sezione intende conformarsi a tale orientamento, consolidatosi nella giurisprudenza contabile, secondo cui i compensi professionali devono essere esclusi dalla composizione del "trattamento economico complessivo" indicato dal comma 7 dell'art. 9 del D.L. n. 90 del 2014 quale limite per la corresponsione degli stessi compensi.

A fronte di un'espressione letterale che può ingenerare di per sé incertezza sull'individuazione del corretto limite di spesa, soccorre indubbiamente una lettura sistematica e funzionale allo scopo delle norme secondo le intenzioni del legislatore.

Ai fini dell'interpretazione del comma 7 dell'art. 9 del D.L. n. 90 del 2014, ricomprendere i compensi professionali nell'ambito del "trattamento economico complessivo" comporterebbe una sostanziale neutralizzazione degli effetti contenitivi della spesa perseguiti dal legislatore.

Che si tratti di una norma volta a porre un limite di spesa emerge con evidente chiarezza dal tenore letterale della stessa nella parte in cui utilizza l'inciso "una somma

non superiore al”, ponendo poi come parametro di riferimento il “trattamento economico complessivo” di ciascun avvocato.

La medesima Provincia di Vercelli, peraltro, pone in evidenza come dello stesso avviso sia anche il giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 138 del 2017), *“secondo il quale sussistono ragioni di ordine testuale e sistematico che inducono ad escludere l’inclusione del compenso in questione tra le voci che compongono il trattamento economico annuo, in quanto confliggente con palesi esigenze di risparmio o, comunque, contenimento della spesa pubblica entro i limiti prefissati, nonché di certa prevedibilità delle spese di bilancio e della sua tenuta in termini di stabilità”.*

In ordine poi all’asserita sussistenza di un orientamento contrario che sarebbe stato espresso dalla Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, questa Sezione ritiene inconferente il richiamo alla deliberazione n. 166/2021/PAR di quest’ultima Sezione.

Tale deliberazione viene citata dalla Provincia di Vercelli nella parte in cui si legge che il *“trattamento economico complessivo”* è da *“intendersi, letteralmente, quale somma del trattamento tabellare [...] e degli importi eventualmente ricevuti a titolo di onorari professionali nel precedente esercizio (cfr. Corte d’Appello di Milano, sez. lavoro, sent. n. 894 del 2019)”*.

Al riguardo, basti considerare che con tale deliberazione la Sezione abruzzese si è pronunciata su quesiti del tutto estranei alla tematica oggetto della richiesta di parere formulata dalla Provincia di Vercelli. Non può certo un mero inciso contenuto in un’ampia ricostruzione dell’istituto rappresentare espressione dell’orientamento di una Sezione chiamata a pronunciarsi su argomenti del tutto diversi ed afferenti alle modalità di costituzione dei fondi decentrati del trattamento accessorio.

Con riferimento, infine, alla richiamata pronuncia del Tribunale di Como la Sezione, nel prenderne atto, non ne condivide l’orientamento, ma ritiene che per il comma 7 dell’art. 9 del D.L. n. 90 del 2014 si imponga una lettura sistematica e funzionale allo scopo perseguito dal legislatore nei termini in precedenza espressi, dal momento che il mero tenore letterale dell’espressione *“trattamento economico complessivo”* comporterebbe un’evidente compromissione dello scopo della norma, inequivocabilmente volta a porre un limite di spesa per l’erogazione dei compensi professionali degli avvocati degli enti pubblici. Limite di spesa che verrebbe sostanzialmente neutralizzato ricomprendendo i compensi professionali nel *“trattamento economico complessivo”* indicato dall’art. 9, comma 7, del D.L. n. 90 del 2014 come limite di spesa per l’erogazione degli stessi.

Fermo restando il delineato percorso ermeneutico, ad analoga soluzione si perviene anche interpretando la locuzione *"trattamento economico complessivo"* secondo le disposizioni che definiscono le componenti e la struttura della retribuzione per il comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.

Nel richiamare l'art. 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che rimette alla contrattazione collettiva la disciplina della struttura contrattuale, ivi inclusa la retribuzione, per ciò che rileva ai fini della presente deliberazione, la non inclusione dei compensi professionali degli avvocati delle amministrazioni locali nel concetto di trattamento economico complessivo emerge dalle seguenti disposizioni contrattuali.

Nel premettere che è preclusa a questa Sezione l'interpretazione di tali disposizioni, rimessa dal D.Lgs. n. 165 del 2001 all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, si osserva che dalla mera lettura delle stesse emerge che la definizione *"retribuzione"* è contenuta, per il personale non dirigente degli enti locali, nell'art. 10 del CCNL del 9 maggio 2006, che, al comma 2, lett. d), prevede che la retribuzione globale di fatto mensile o annuale è costituita *"dall'importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13^a mensilità nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell'anno di riferimento, ivi compresa l'indennità di comparto di cui all'art.33 del CCNL del 22.1.2004"*. Le propine non sono indicate neppure tra le voci della retribuzione variabile (cfr., ad esempio, art. 17 CCNL 1° aprile 1999).

In tale classificazione non vi è pertanto menzione dei compensi professionali spettanti agli avvocati in servizio presso l'Avvocatura degli enti e che l'art. 27 del CCNL 14 settembre 2000 (per l'area dirigenza, art. 37 del CCNL del 23 dicembre 1999) prevede siano disciplinati dalla stessa amministrazione e quindi esulano dalla contrattazione collettiva, alla quale compete disciplinare la correlazione dei compensi professionali con la retribuzione di risultato, quest'ultima oggetto della contrattazione integrativa.

Analogamente, gli onorari professionali degli avvocati non sono ricompresi nella classificazione delle voci della retribuzione elencate nell'art. 33 del CCNL dirigenza EE.LL. del 10 aprile 1996. Tali onorari professionali, da ripartire nei limiti in cui sono effettivamente riscossi, non confluiscono neanche tra le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 15 del CCNL del 1° aprile 1999: in termini, anche ARAN, orientamento applicativo RAL 1038, lett. h) e, per la dirigenza, nelle fonti di finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato (art. 26 del CCNL 23 dicembre 1999), ma su autonomi capitoli di bilancio.

I compensi previsti dall'art. 27 del CCNL 14 settembre 2000 e dall'art. 37 del CCNL dirigenza 23 dicembre 1999 costituiscono, pertanto, il corrispettivo dell'attività libero - professionale svolta dagli avvocati delle avvocature degli EE.LL. nei limiti consentiti dalla legge, in deroga al divieto di esercizio di attività professionale da parte dei pubblici dipendenti, che esula dal perimetro del *"trattamento economico complessivo"* del dipendente pubblico, disciplinato dalla legge e dai CCNL, il quale costituisce il limite degli onorari erogabili *"a ciascun avvocato"* ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. n. 90 del 2014. Gli avvocati delle avvocature risultano quindi destinatari di un duplice trattamento economico: quello proprio di qualunque dipendente degli enti locali incardinato ed inquadrato nel rapporto di lavoro pubblico ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 2001 e dei CCNL, nonché di professionista che svolge attività libero - professionale di avvocato iscritto all'ordine, sia pure in uno speciale elenco, e nei limiti consentiti dalla legge.

3. In conclusione, la Sezione, conformandosi all'orientamento giurisprudenziale in precedenza espresso, ritiene che i compensi professionali non vadano ricompresi nel *"trattamento economico complessivo"* indicato dall'art. 9, comma 7, del D.L. n. 90 quale limite di spesa per la corresponsione degli stessi.

Da tale conclusione discende il venir meno dell'ulteriore quesito relativo all'anno da prendere come riferimento per la quantificazione dei compensi professionali da ricomprendere in tale *"trattamento economico complessivo"*.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte rende il parere nei termini suindicati. Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

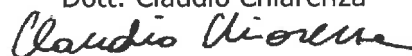
Così deliberato nelle camere di consiglio del giorno 2 dicembre 2021.

Il Relatore
Dott. Marco Mormando



Il Presidente aggiunto

Dott. Claudio Chiarenza



Depositato in Segreteria il **13 dicembre 2021**

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendoza

